

3926

TERRITORIO

MESSAGGIO

concernente i ricorsi di seconda istanza contro la pubblica
utilità del piano regolatore (PR) di Crana

del 15 aprile 1992

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio vi presentiamo le osservazioni del Consiglio di Stato relative ai ricorsi di seconda istanza interposti nella procedura di approvazione del PR di Crana.

In virtù dell'art. 37 della legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT) l'approvazione di un PR compete al Consiglio di Stato, la cui decisione può essere censurata presso il Gran Consiglio in attesa della costituzione del "Tribunale della pianificazione del territorio" (LALPT, art. 104, cpv. 2).

Nel caso concreto il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 9321 del 13 novembre 1991, ha approvato il PR di Crana.

Contro la suddetta decisione, nei termini previsti dalla legge, è pervenuto il seguente ricorso:

1. Ulrich Pfenninger, Crana
(rappr. sig. Rolf Thomann, Ponte Tresa).

In generale

Lo studio della pianificazione locale di nove Comuni della Val Onsernone (Auressio, Loco, Berzona, Mosogno, Russo, Crana, Comologno, Gresso e Vergeletto) è stato affrontato nella forma intercomunale. Questa scelta dei Comuni ha permesso di affrontare i temi di importanza sovracomunale e non solo a livello locale. Ciò ha rafforzato la risoluzione del problema comunque più importante, cioè quello del mantenimento e della salvaguardia della residenza primaria in Valle. Il tutto in un contesto territoriale molto particolare e caratterizzato da:

- assenza totale di un fondovalle e concentrazione delle attività antropiche a ridosso della strada cantonale;
- struttura fondiaria in uno stato tale da frenare, se non addirittura precludere, l'accesso al mercato dei terreni;

- difficoltà di utilizzare i tradizionali strumenti pianificatori;
- necessità di risolvere con il PR il problema della nuova edificazione primaria per sfruttare la vicinanza con l'agglomerato urbano di Locarno che può fare da sostegno alla residenza in valle.

Queste particolarità specificatamente onsernonesi hanno creato le premesse per un nuovo approccio nella scelta dell'azonamento e cioè la creazione di un "comprensorio di insediamento speciale - CIS" destinata unicamente ai residenti e coerente con le altre indicazioni d'uso del territorio.

La distribuzione di alcune funzioni specifiche d'importanza regionale nei singoli Comuni ha pure portato a soluzioni in parte già in fase di realizzazione.

Sono stati fissate delle norme di comportamento uguali per i nove Comuni. Tra queste figurano una lettura attenta e precisa - con una successiva norma di comportamento - dei nuclei di villaggio, delle zone edificabili tradizionali, delle zone agricole privilegiate, delle zone soggette a pericoli naturali, ecc.

Dal profilo procedurale è fondamentale segnalare che, come nel PR intercomunale della Val Lavizzara, ogni Comune ha provveduto ad adottare il PR in modo indipendente dagli altri Comuni. Solo la parte tecnico-urbanistica è stata fatta in forma intercomunale.

Nei Comuni di Auressio, Russo e Vergeletto non è stato interposto alcun ricorso di seconda istanza. Negli altri sono inseriti diversi ricorrenti. Per ognuno dei sei Comuni lo scrivente Consiglio di Stato presenta quindi un messaggio specifico, anche perché specifiche sono le tematiche sollevate dai ricorrenti

Nel merito del gravame che riguarda il Comune di Crana si osserva quanto segue.

In particolare

Il ricorrente contesta nuovamente gli art. 14 e 24 cpv. 2 delle NAPR e ne chiede l'abrogazione, o perlomeno la modifica, in quanto stabiliscono restrizioni all'uso degli edifici esistenti al momento dell'entrata in vigore del PR.

In sostanza i due articoli delle NAPR (14 - Destinazioni d'uso) e 24 - (Comprensorio dei monti, disposizioni generali) fissano le zone destinate alla residenza primaria (fascia dei villaggi) e alla residenza secondaria (monti). L'art. 24 cpv. 2 esclude inoltre la residenza primaria sui monti ed è proprio su questo aspetto che si concentra lo sforzo del ricorrente.

Il tema è importante ed esula - in parte - dal contesto pianificatorio in senso stretto per cui, visto anche che non vengono formulate nuove indicazioni del ricorrente, vi riportiamo le motivazioni addotte dal C.d.S. per respingere il ricorso in prima istanza (risoluzione, pagg. 16-17).

"In sostanza il ricorrente invoca, a sostegno delle sue richieste, una restrizione della garanzia della proprietà (CF art. 22 ter) e della parità di trattamento (CF art. 14), come pure altri diritti fondamentali che scaturiscono dalla Costituzione federale svizzera.

Per rispondere a queste censure di carattere generale si rimanda alle considerazioni d'ordine generale fatte nel par. A.2 della presente decisione.

Nel merito si osserva quanto segue.

La suddivisione del territorio della Valle Onsernone in 3 grandi comprensori, del villaggio, dei monti e residuo, trova la sua giustificazione nel tentativo di razionalizzare l'azione dei Comuni distinguendo tra le aree abitate tutto l'anno, dove l'Ente pubblico deve garantire prioritariamente i servizi e le prestazioni alla popolazione, e quelle aree utilizzate solo temporaneamente dall'uomo dove il livello di intervento pubblico limitatamente ai settori citati, non può che essere meno incisivo.

Questa suddivisione, operata sulla base di un'analisi storica dell'evoluzione dell'antropizzazione del territorio è d'altronde conforme alle intenzioni della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) che postula una chiara divisione tra le aree edificabili ed il territorio non edificabile.

Nel caso concreto di Crana un'attenta analisi delle strutture edilizie esistenti, dell'ubicazione dei pascoli e dei maggenghi e la lettura delle ubicazioni dei diversi nuclei rispetto alla strada cantonale ha condotto a formulare la suddivisione sancita dall'Assemblea comunale che concretamente limita il comprensorio del villaggio ad una fascia con una profondità variabile tra 100 e 150 ml attorno all'asse viario valligiano.

Il PR riserva questo comprensorio alla residenza primaria. Per favorire questa destinazione il Municipio ha provveduto ad elaborare una strategia di intervento che prevede:

- a) l'insediamento di nuove costruzioni per residenti attraverso l'istituzione di un comprensorio di insediamento speciale;
- b) l'uso intensivo degli edifici esistenti con l'introduzione nelle NAPR di una normativa di disciplina delle destinazioni;
- c) il miglioramento qualitativo delle infrastrutture e dei servizi erogati.

In ossequio alle menzionate disposizioni legislative ed alle aspettative di razionalizzazione dell'azione del Comune, il restante comprensorio è riservato alla residenza temporanea.

Questa ripartizione sarebbe chiaramente stravolta se si permettesse la residenza primaria anche sui monti. Infatti la legislazione federale e cantonale vigente impone obblighi di prestazioni e di infrastrutturazione al Comune nella misura in cui accetta la residenza primaria che non possono essere disattesi, nemmeno con validità limitata alle condizioni di destinazione sancite dal cpv. 2 dell'art. citato.

Restano chiaramente riservate le eccezioni previste dalla LPT all'art. 24. In particolare vengono protetti i contadini che per espletare la loro attività devono soggiornare continuamente presso la propria azienda anche se questa è discosta dalla zona destinata alla residenza primaria. In questo senso la richiesta del ricorrente potrebbe trovare una parziale risposta.

Dal profilo pianificatorio, secondo i dettagli degli art. 1 e 3 LPT e visto l'interesse pubblico del Comune a razionalizzare i propri interventi nelle aree in cui si concentra l'attività sociale ed economica della popolazione residente, la disposizione prevista dall'art. 24 cpv. 2 delle NAPR merita di essere mantenuta". (fine citazione).

Il tema sarà poi oggetto di ulteriori verifiche nell'ambito dell'elaborazione e dell'approvazione dell'"Inventario comunale degli edifici situati fuori dalle zone edificabili - 24 LPT".

Il principio di destinare solo alla residenza secondaria tutti i monti è - in linea generale - sostenibile e supportabile da sufficiente base legale.

Per questi motivi proponiamo di respingere il ricorso.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Martinelli
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli